



ISTRUZIONI APPLICATIVE

OGGETTO : Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ulteriori istruzioni applicative introdotte dalla circolare INPS n. 140 del 12 ottobre 2017 approvata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui alla nota n. 7027 del 9 ottobre 2017, in riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Premessa:

Le modifiche introdotte dal comma 195 dell'art. 1 della legge 11/12/2016, n. 232 hanno esteso l'istituto del cumulo dei periodi assicurativi introdotto dalla legge 24/12/2012, n. 228, anche agli iscritti alle Casse professionali di cui al D.lgs. 509/94 e al D.lgs. 103/96 non già titolari di pensione diretta. L'Inps ha fornito con successiva circolare (n. 140/2017 approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui alla nota n. 7027 del 9 ottobre 2017), istruzioni riguardo le modalità di calcolo e di liquidazione dei trattamenti previdenziali interessati dall'istituto, ma la concreta operatività della norma che obbliga le Casse professionali ad adoperarsi per l'applicazione dell'istituto, è subordinata anche alla stipula di apposita convenzione con l'INPS, che disciplini le modalità di pagamento.

1. Trattamenti pensionistici in regime di cumulo: A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti, si estende anche nei confronti degli iscritti agli Enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, non già titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni di cui all'articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012, ancorché abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni. Il cumulo deve avere ad oggetto tutti i periodi contributivi accreditati nelle gestioni interessate. Non riguarda invece l'assegno di invalidità: quindi per la pensione di vecchiaia derivante da trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità o della pensione di invalidità non opera il cumulo.

a. Pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 239, come modificato dall'articolo 1, comma 195, lettera b della legge n. 232 del 2016): Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 13919 dell'11 settembre 2017 ha precisato che "*La pensione di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse. Di conseguenza, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, è necessario che sussistano i requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 24 della legge n. 214 del 2011, utilizzando tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al comma 239. Ai fini della misura, la*

liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi". Di conseguenza, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, è necessario – fermo restando l'utilizzo di tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni interessate – che sussistano i requisiti di 66 anni e 7 mesi con almeno 20 anni di contribuzione. Ai fini della misura del trattamento pensionistico in regime di pro quota, si dovrà tener conto dei periodi di iscrizione maturati in ogni gestione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. La liquidazione avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi. In altri termini, il professionista che vanta periodi accreditati presso l'Inps e presso una Cassa professionale con requisito anagrafico superiore, accederà prima al pro quota di pensione Inps e, al raggiungimento del requisito anagrafico più elevato, al pro quota della Cassa professionale. sebbene l'erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, possa avvenire in diverse tranches, la pensione in regime di cumulo costituisce un'unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (quali la perequazione automatica, l'integrazione al trattamento minimo, la c.d. quattordicesima, la maggiorazione sociale) vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato e sempre che ci sia almeno una gestione tra quelle interessate, che prevede l'applicazione di tali istituti. L'Ente non prevede l'applicazione di questi istituti giuridici per specifico divieto normativo e statutario.

b. Pensione anticipata (articolo 24 comma 10 legge n. 214 del 2011 adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010):

La pensione anticipata può essere richiesta dagli uomini al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi, mentre dalle donne con un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi, a prescindere dall'età anagrafica.

I suddetti requisiti a partire dal 01/01/2019, saranno incrementati in adeguamento all'aumento della speranza di vita.

Periodo di riferimento	Uomini	Donne
Dal 2017 al 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

Per il conseguimento della pensione anticipata in cumulo devono peraltro sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo, quali ad esempio la cessazione dell'attività di lavoro dipendente e/o la cancellazione dagli albi professionali.

c. Pensione di inabilità (rinvio di cui all'articolo 1 comma 242, della legge n. 228 del 2012 all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo n. 2 del 2006 in materia di totalizzazione): il diritto alla pensione di inabilità in cumulo è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella

forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

d. Pensione ai superstiti (rinvio di cui all'articolo 1 comma 242, della legge n. 228 del 2012 all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo n. 2 del 2006 in materia di totalizzazione):

Il diritto alla pensione indiretta si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte.

Le pensioni dirette liquidate con il cumulo sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni forma pensionistica. In caso di decesso del dante causa già titolare di una quota di trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo, prima del raggiungimento dei requisiti anagrafici o contributivi più elevati, non si perfezionerà la pensione di vecchiaia in cumulo per la gestione con i requisiti più elevati; pertanto i superstiti acquisiranno un autonomo diritto alla pensione indiretta, calcolata con gli anni di contribuzioni versati solo nell'ultima gestione, e la reversibilità della pensione di vecchiaia in cumulo per la rata di competenza della prima gestione, già liquidata al de cuius. Solo le forme assicurative che riconoscono il diritto alla pensione di reversibilità ai familiari superstiti, liquideranno il relativo pro quota secondo le aliquote di reversibilità previste dal rispettivo ordinamento.

2. Ente competente alla gestione della domanda di trattamento pensionistico in cumulo

La domanda può essere presentata al raggiungimento dei requisiti previsti per ciascuna tipologia di prestazione, all'Ente previdenziale di ultima iscrizione.